

ORIGINALE



COMUNE DI MONTERIGGIONI
PROVINCIA DI SIENA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

DELIBERAZIONE N. 106 DEL 30/12/2019

OGGETTO: AFFARI GENERALI - REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE DETENUTE ALLA DATA DEL 31.12.2018 ó APPROVAZIONE AI SENSI DELL'ART. 20 COMMI 1 E 2 DEL D.LGS. 175/2016 (TUSP) ó RELAZIONE TECNICA SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE C.C. N. 74/2018 - APPROVAZIONE AI SENSI DELL'ART. 20 COMMA 4 DEL D.LGS. 175/2016 (TUSP)

L'anno duemiladiciannove addì trenta del mese di Dicembre alle ore 18:30 nella sala delle adunanze del Comune, convocata d'iniziativa del Presidente del Consiglio, il Consiglio Comunale si è riunito con la presenza dei Signori:

	NOME	RUOLO	Presenti	Assenti
1	FROSINI ANDREA	Sindaco	X	
2	MORI LUIGI	Consigliere	X	
3	DI CAPO EVA	Consigliere	X	
4	SERRI FRANCESCO	Consigliere	X	
5	PIRAS ROBERTO	Consigliere	X	
6	CANCELLERI JESSICA	Consigliere	X	
7	BICHI CATIA	Consigliere	X	
8	BARAZZUOLI ISACCO	Presidente del Consiglio Comunale	X	
9	ROSCINO MARIA CHIARA	Consigliere	X	
10	GIARDINI MORENO	Consigliere		X
11	DI MARCO ANTONIO	Consigliere		X
12	SENESI RAFFAELLA	Consigliere	X	
13	LATTANZIO FABIO	Consigliere	X	

Partecipa alla seduta il sottoscritto Segretario Comunale Dott. Giovanni Rubolino (art. 97 c. 4 lett. A del d. lgs. 267/2000).

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Dott. Isacco Barazzuoli, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale del Comune suddetto, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 2019/67

UNITA' ORGANIZZATIVA PROPONENTE: AREA AFFARI GENERALI SOCIO-EDUCATIVA

OGGETTO: AFFARI GENERALI - REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE DETENUTE ALLA DATA DEL 31.12.2018 ó APPROVAZIONE AI SENSI DELL'ART. 20 COMMI 1 E 2 DEL D.LGS. 175/2016 (TUSP) ó RELAZIONE TECNICA SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE C.C. N. 74/2018 - APPROVAZIONE AI SENSI DELL'ART. 20 COMMA 4 DEL D.LGS. 175/2016 (TUSP)

PRESIDENTE:

Si passa alla trattazione del secondo punto posto all'Ordine del Giorno, Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute alla data del 31.12.2018 ó Approvazione ai sensi dell'art. 20 commi 1 e 2 del D.lgs 175/2016 (TUSP) ó Relazione tecnica sull'attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni di cui alla deliberazione C.C. n. 74/2018 ó Approvazione ai sensi dell'art. 320 comma 4 del D.lgs. 175/2016 (TUSP).

Per l'illustrazione della delibera passo la parola all'Assessore Rusci.

ASSESSORE RUSCI:

L'articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2015 numero 175 testo unico in materia di società a partecipazione pubblica ö prevede che annualmente, entro il 31 dicembre, le amministrazioni pubbliche:

- Effettuino con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2 dello stesso articolo 20 un piano di riassetto per la loro razionalizzazione fusione o soppressione anche mediante messa in liquidazione o cessione.
- Approvino una relazione sull'attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione adottate l'anno precedente.

Ai sensi dell'articolo 4 comma 2 del decreto legislativo 175 del 2015 questa amministrazione può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto elencate:

- A) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- B) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma tra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo numero 50 del 2016;
- C) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17 Commi 1 e 2;
- D) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- E) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, prestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3 comma 1 lettera a del decreto legislativo numero 50 del 2016.

La delibera del Consiglio Comunale n. 78 del 27 settembre 2017 aveva provveduto alla ricognizione delle partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del già citato decreto ovvero al 23/9/2016.

La giunta comunale con delibera numero 198 del 6 dicembre 2018 ha provveduto alla presa d'atto della ricognizione dello stato di attuazione specificando che:

- Per quanto riguarda la cessione o alienazione delle quote della società Fidi Toscana s.p.a. detenuta per una percentuale pari allo 0,000001 del capitale, l'amministrazione rimane in attesa delle determinazioni della società stessa in merito alla liquidazione della quota;
- Per quanto riguarda la cessione o alienazione delle quote possedute nel consorzio energia Veneta CEV, non si è proceduto in quanto i servizi erogati sono considerati attinenti ai fini comunali;
- Per quanto riguarda la razionalizzazione delle quote della società Terre di Siena Lab si prende atto della fusione della stessa per incorporazione con la società Val d'Orcia srl avvenuta nell'anno 2018.

Si propone di deliberare quanto segue:

1. L'approvazione del piano di revisione periodica delle partecipazioni detenute dal Comune di Monteriggioni ai sensi dell'articolo 20 comma 1 del TUSP corredato dalla apposita relazione tecnica che definisce modalità e tempi di attuazione.
2. L'approvazione della relazione sullo stato di attuazione del piano di revisione periodica approvato con precedente deliberazione numero 74 del 2018.
3. Di incaricare i competenti uffici di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione della presente deliberazione.
4. Di disporre la trasmissione della suddetta documentazione alla struttura di monitoraggio e controllo delle partecipazioni pubbliche presso il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze e di pubblicare nell'apposita sezione di amministrazione trasparente, il presente provvedimento in materia di alienazione di partecipazioni sociali quotate di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche

Al termine dell'intervento il Presidente, constatato che non ci sono richieste di intervento o dichiarazioni di voto, pone la proposta di delibera in votazione. A tale scopo passa la parola al Segretario per la votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con d. lgs. 19/08/2016 n. 175, è stato emanato il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP);
- con successivo d. lgs. 16 giugno 2017, n. 100, sono stati introdotti correttivi al citato decreto legislativo n. 175/2016 differendo al 30 settembre 2017 l'obbligo in capo alle amministrazioni pubbliche di effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del citato decreto (23 settembre 2016), individuando quelle che devono essere alienate;

- ai sensi dell'art. 4 *Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche* c. 1 del predetto TUSP, *l. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.*
- questa Amministrazione, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del TUSP e fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere, conseguentemente, *le partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate:*
 - a) *produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*
 - b) *progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*
 - c) *realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;*
 - d) *autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*
 - e) *servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.*

Premesso inoltre che:

- l'art. 20, commi 1 e 2, del d. lgs. 175/2016 (TUSP) prevedono che, ai fini della revisione periodica degli Organismi partecipati, cui le amministrazioni sono chiamate ad ottemperare annualmente, le stesse devono effettuare con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle Società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, qualora ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, corredato di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione degli interventi previsti;
- in attuazione dell'art. 20, comma 4, del TUSP è prevista altresì l'approvazione entro il 31 dicembre 2019 della Relazione sull'attuazione del Piano già approvato nel corso del 2018, evidenziandone i risultati conseguiti;

Atteso che:

- le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dal Comune di Monteriggioni alla data di entrata in vigore del decreto n. 175/2016 (23 settembre 2016) in società non riconducibili ad alcuna delle categorie previste dall'articolo 4 del d.lgs. 175/2016, ovvero che non soddisfacevano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2 dello stesso decreto o che ricadevano in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, dovevano essere alienate oppure oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2;

- a questo proposito, con propria precedente delibera del Consiglio comunale n. 78 del 27/09/2017 questa Amministrazione aveva provveduto ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, alla ricognizione delle partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del citato decreto (23 settembre 2016);
- con successiva delibera G.C. n. 198 del 06/12/2018 ad oggetto: "AFFARI GENERALI - PRESA D'ATTO DELLA RICOGNIZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI DI REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART.24 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N.175, COME MODIFICATO DAL D.LGS.16 GIUGNO 2017, N.100" è stato provveduto alla presa d'atto della ricognizione dello stato di attuazione, dando altresì atto che:
 - in ordine alla cessione/alienazione delle quote della società FIDI Toscana s.p.a., la cui partecipazione è pari a 0,000001% ed un valore nominale di € 156,00, per la quale la partecipazione detenuta, questa Amministrazione non possa far altro che rimanere, al momento, in attesa delle determinazioni della soc. FIDI Toscana s.p.a. in ordine alla liquidazione della quota;
 - in ordine alla cessione/alienazione delle quote della soc. CEV Consorzio Energia Veneto la cui quota di partecipazione è pari allo 0,09%, non si è finora proceduto per le ragioni indicate in premessa e che eventuali diverse considerazioni saranno valutate in sede di revisione ordinaria da parte del competente organo consiliare;
 - in ordine alla razionalizzazione tramite fusione della soc. Terre di Siena Lab, intervenuta razionalizzazione tramite fusione con Val d'Orcia srl;
- gli esiti della ricognizione sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata (alienazione /razionalizzazione /fusione/ mantenimento della partecipazione senza interventi);

Visti gli indirizzi per gli adempimenti relativi alla revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche (Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 e art. 17 D.L. n. 90/2014) emanati dal Ministero delle Economie e delle Finanze Dipartimento del Tesoro d'intesa con la Corte dei Conti in data 20.11.2019, i quali stabiliscono, tra l'altro, che gli atti adottati nel corso del 2019 devono essere comunicati al MEF, esclusivamente secondo le modalità di cui all'articolo 17 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90 ossia tramite l'applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro, ferma restando la comunicazione alla competente Sezione della Corte dei Conti, identificata nella Sezione Regionale di Controllo per la Toscana ai sensi dell'art. 5 comma IV del D.lgs. 175/2016 (TUSP);

Considerato che:

- la ricognizione costituisce adempimento obbligatorio per il Comune di Monteriggioni, il cui esito, anche in caso negativo, è comunicato mediante l'applicativo Partecipazioni del Dipartimento del Tesoro (<https://portales Tesoro.mef.gov.it>); le informazioni sono rese disponibili alla Sezione di Controllo per la Regione Toscana della Corte dei Conti nonché alla struttura competente per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del decreto legislativo n. 175/2016, presso il Ministero dell'economia e delle finanze;
- trattasi di un'analisi complessiva delle partecipazioni detenute dall'Ente da effettuarsi secondo la modulistica messa a disposizione dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 2.12.2019 e che, a seguito della sottoscrizione del protocollo di intesa, nel maggio 2016, tra il

Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Presidente della Corte dei Conti, le informazioni raccolte dal Dipartimento del tesoro saranno utilizzate anche dalla Corte dei Conti per le proprie attività istituzionali di referto e di controllo;

- trattasi di razionalizzazione periodica con analisi dell'assetto complessivo delle partecipazioni dell'Ente secondo la modulistica messa a disposizione dal MEF;
- a decorrere dal 1° gennaio 2019, con l'art. 1, comma 723, della legge di bilancio 2019 (L. 30 dicembre 2018, n. 145), è stato aggiunto, all'articolo 24 del TUSP, il comma 5-bis³, che sospende - per le società partecipate che hanno prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione - l'efficacia, sino al 31 dicembre 2021, dei precedenti commi 4 (relativo all'obbligo di alienazione entro un anno dalla ricognizione straordinaria) e 5 (che prescrive una sanzione per la mancata alienazione nei termini) e pertanto, nella predisposizione dei piani di razionalizzazione per le partecipazioni pubbliche detenute alla data del 31 dicembre 2018, gli enti pubblici soci possono avvalersi di tale deroga con riferimento alle sole partecipazioni detenute nelle società che abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2013 -2015;
- la nozione di "società a controllo pubblico" risulta dal combinato disposto delle lettere b) ed m) del comma 1 dell'articolo 2 del TUSP come anche ribadito nell'orientamento concernente "la nozione di "società a controllo pubblico" di cui all'articolo 2, comma 1, lett. m), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175", pubblicato il 15 febbraio 2018 sul sito istituzionale del Dipartimento del tesoro;

Ritenuto di non dover procedere alla ricognizione delle partecipazioni indirette in quanto il Comune di Monteriggioni non detiene partecipazioni indirette per il tramite di una società/organismo sottoposto a controllo da parte dello stesso;

Visti:

- il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali - D. L.gs. n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare l'art. 42, 2° comma, lett. e);
- lo Statuto comunale
- gli artt. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P.;

Acquisiti:

- ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, il parere in ordine alla regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile dell'Area Affari Generali Socio-Educativa e il parere in ordine alla regolarità contabile rilasciato dal Responsabile dell'Area Economico Finanziaria;
- il parere dell'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

Con Consiglieri presenti: 11

Votanti: 11

Favorevoli: 11

Contrari: 0

Astenuti: 0

Con voti unanimi resi in forma palese per appello nominale,

DELIBERA

1. **di approvare** il Piano di Revisione periodica delle partecipazioni detenute dal Comune di Monteriggioni alla data del 31.12.2018 ai sensi dell'art. 20 comma 1 del TUSP (Allegato A parte integrante e sostanziale al presente provvedimento), corredato di un'apposita Relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione di cui all'art. 20 comma 2 del TUSP (Allegato B parte integrante e sostanziale al presente provvedimento);
2. **di approvare** la Relazione sullo stato di attuazione del Piano di Revisione periodica approvato con propria precedente deliberazione n. 74/2018, nella quale sono evidenziati i risultati conseguiti ai sensi dell'art. 20 comma 4 del TUSP (Allegato C parte integrante e sostanziale al presente provvedimento);
3. **di incaricare** i competenti uffici di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione della presente deliberazione, compresa l'eventuale compilazione con il conseguente invio, della modulistica messa a disposizione dalla Corte dei Conti per l'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 20 del D.lgs. 175/2016 (TUSP);
4. **di disporre** di disporre la trasmissione del Piano di Revisione periodica delle partecipazioni detenute alla data del 31.12.2018 ai sensi dell'art. 20 comma I TUSP (Allegato A parte integrante e sostanziale al presente provvedimento), corredato di un'apposita Relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione di cui all'art. 20 comma II TUSP (Allegato B parte integrante e sostanziale al presente provvedimento) e della Relazione sullo stato di attuazione del Piano di Revisione periodica approvato con la citata deliberazione C.C. n. 74/2018, nella quale sono evidenziati i risultati conseguiti ai sensi dell'art. 20 comma 4 del TUSP (Allegato C parte integrante e sostanziale al presente provvedimento) alla Struttura di monitoraggio e controllo delle partecipazioni pubbliche presso il Dipartimento del Tesoro del Ministero delle Economie e delle Finanze, di cui all'art. 15 comma 1 del TUSP, esclusivamente secondo le modalità di cui all'articolo 17 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90 ossia tramite l'applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro, ferma restando la comunicazione alla Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Toscana ai sensi dell'art. 5 comma 4 del TUSP;
5. **di pubblicare** nell'apposita sezione di Amministrazione trasparente il presente provvedimento in materia di alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, ai sensi della lettera *d-bis*) dell'art. 22 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Successivamente con separata votazione,

Ad unanimità dei voti resi in forma palese per appello nominale,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4,

del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
Dott. Isacco Barazzuoli

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giovanni Rubolino